



## **Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante**

del 6 giugno 2025

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visto l'articolo 98 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 marzo 2024<sup>1</sup>  
sul traffico pesante (OTTP),

*ordina:*

### **Art. 1** Ammontare del compenso

<sup>1</sup> Il compenso alle autorità d'esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l'esecuzione della legge del 19 dicembre 1997<sup>2</sup> sul traffico pesante e dell'OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:

- a. per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;
- b. per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.

<sup>2</sup> Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell'anno per il quale viene concesso il compenso.

### **Art. 2** Comunicazione dell'UDSC alle autorità d'esecuzione cantonali

Entro il 15 ottobre dell'anno per il quale viene concesso il compenso, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità d'esecuzione cantonali l'importo che viene loro versato.

### **Art. 3** Computo del compenso con la tassa forfettaria sul traffico pesante

Le autorità d'esecuzione cantonali computano il compenso con i loro introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 72 OTTP).

RS 641.811.911

<sup>1</sup> RS 641.811

<sup>2</sup> RS 641.81

**Art. 4** Verifica dell'ammontare del compenso

Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l'ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla mutata situazione.

**Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF del 5 maggio 2000<sup>3</sup> concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

6 giugno 2025

Dipartimento federale delle finanze:  
Karin Keller-Sutter

<sup>3</sup> RU 2000 2535